

Elio CICINELLI

Schemi di  
**DIRITTO  
PENALE**  
**PARTE GENERALE E SPECIALE**

Con analisi dei reati di parte speciale  
e glossario delle tipologie di reati

XII edizione **2025**

  
Neldiritto  
Editore

Tentativo	→ non configurabile.
Elemento soggettivo	→ <b>dolo generico.</b>
Circostanze	→ il reato è <b>aggravato</b> se, immediatamente <b>dopo</b> o <b>in conseguenza della rissa</b> , taluno, rissante o terzo, <b>rimanga ucciso o riporti lesioni</b> personale.
Profili processuali	→ la <b>procedibilità</b> è <b>d'ufficio</b> e la <b>competenza</b> del <b>Tribunale monocratico.</b>

■ **10. Omicidio stradale o nautico e lesioni personali stradali o nautiche (art. 589-bis c.p., 590-bis c.p.). Le novità della L. 25 novembre 2024, n. 177.**

Condotta incriminata	→ sono sanzionate due diverse modalità di condotta: - cagionare la <b>morte</b> di un uomo o <b>lesioni</b> personali gravi o gravissime con <b>colpa</b> consistita nella <b>violazione</b> delle norme sulla <b>circolazione stradale o della navigazione</b> marittima o interna; - <b>abbandonare animali domestici su strada</b> o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono <b>consegue un incidente stradale che cagiona la morte o lesioni</b> personali gravi o gravissime.
Oggetto giuridico	→ <b>reato comune.</b>
Soggetto attivo	→ <b>bene-vita/integrità psico-fisica.</b>
Natura giuridica	→ <b>reato di evento; di danno; a forma libera (la prima fattispecie), vincolata (la seconda fattispecie).</b>
Consumazione	→ nel momento in cui si verifica l'evento morte o le lesioni.
Tentativo	→ configurabile.
Elemento soggettivo	→ <b>colpa specifica.</b>
Circostanze	→ il reato è <b>aggravato</b> se il fatto è commesso cagionando la morte o le lesioni (gravi o gravissime): - comma 2 (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), <b>L. 25 novembre 2024, n.177</b> ): da chi si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di <b>ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. 2 lett. c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</b> , o di <b>alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> , ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'art. 3 del

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli artt. 53-*bis*, co. 2 lett. c), e 53-*quater* del medesimo D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

- comma 3: dal conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o di un'unità da diporto di cui all'art. 53-*ter*, co. 1 lett. *b)*, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi, rispettivamente, degli artt. 186, co. 2 lett. *b)*, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 53-*bis*, co. 1 lett. *b)*, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- comma 4: salvo quanto previsto dal terzo comma, da chiunque, si pone alla guida di un veicolo a motore o di un'unità da diporto di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 in stato di ebbrezza alcolica ai sensi, rispettivamente, degli artt. 186, co. 2 lett. *b)*, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 53-*bis*, co. 1 lett. *b)*, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- comma 5: 1) dal conducente di un veicolo a motore che, procede in un centro urbano ad una **velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita**; 2) dal conducente di un veicolo a motore che attraversa un'intersezione con il **semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano**; 3) dal conducente di un veicolo a motore che esegua una manovra di **inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua**;
- comma 6: se il fatto è commesso da persona **non munita di patente** di guida/nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore/unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
- comma 8: qualora il conducente cagioni **la morte/lesioni gravi o gravissime di più persone**;
- nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, se il conducente si dà alla fuga (artt. 589-*ter* e 590-*ter*).

Il reato è **attenuato** qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Profili  
processuali

- la **procedibilità** è **d'ufficio** e la **competenza** del **Tribunale monocratico**. È, tuttavia, a **querela di parte** in relazione al delitto previsto dall'art. 590-*bis* c.p., quando non ricorre nessuna delle circostanze aggravanti dallo stesso previste.



## FOCUS

### Natura giuridica e successione di leggi penali nel tempo.

In sede di legittimità si è affermato che i delitti di “omicidio stradale” e di “lesioni personali stradali gravi o gravissime” **costituiscono fattispecie autonome** e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose (Cass. Pen., sez. IV, 16 giugno 2017, n. 29721). Si è altresì specificato come la disciplina dell’art. 589 bis c.p. **non si presenti quale disposizione più favorevole rispetto all’art. 589, comma 2, c.p.**: benché vi sia continuità normativa tra le disposizioni, diverso è il regime giuridico, in quanto l’art. 589, comma 2, c.p. costituisce ipotesi aggravata ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione di cui all’art. 589 bis, comma 1, c.p., integra un’ipotesi autonoma di reato (Cass. Pen., sez. IV, 16 giugno 2017, n. 29721).

Con la precisazione, ad opera delle **Sezioni Unite, (sent. del 19 luglio 2018, n. 40986)**, che in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.

### 11. Omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

Condotta incriminata	→	- <b>omettere di dare avviso</b> con immediatezza del ritrovamento all’Autorità; - <b>omettere di prestare la necessaria attività assistenziale.</b>
Presupposti	→	- <b>sussistenza di una situazione di pericolo</b> , nella quale deve versare la persona da soccorrere, che è presunta o implicita per il minore di anni dieci e per la persona incapace di provvedere a sé stessa per malattia, vecchiaia o altra causa e da accertare in concreto in caso di persona inanimata, ferita o al in pericolo; - <b>trovare il soggetto in una situazione di pericolo.</b> Sull’accezione “trovandosi” è sorto un intenso dibattito: vi è chi vi attribuisce un <b>significato restrittivo</b> , richiedendo il concreto rinvenimento e la contemporanea presenza del soggetto attivo e passivo e chi, al contrario, richiede il semplice trovarsi nelle vicinanze o il venire a conoscenza.
Oggetto giuridico	→	<b>vita e incolumità individuale.</b>
Soggetto attivo	→	<b>reato comune.</b>
Natura giuridica	→	<b>reato omissivo proprio; istantaneo.</b>
Consumazione	→	nel momento in cui si verifica l’omissione.
Tentativo	→	non configurabile, trattandosi di <b>reato omissivo istantaneo.</b>